

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 03/12/2025 n. 1613**

#### **Settore IV**

#### **4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo**

##### **4.2.1 - UO Gestione rifiuti**

**OGGETTO:** D.LGS. 152/2006, ART. 208. DITTA FRANCINELLA ENRICO SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA DEI TIGLI 22, OSIMO (AN). PROVVEDIMENTO N. 42/2025. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 27/2016 DEL 4/7/2016 AL RECUPERO (R5-R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 - EOW RIFIUTI INERTI.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

##### **VISTI:**

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 208, relativo all'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto "disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- l'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in Legge 132/2018, e il DPCM 27/08/2021, relativi ai piani di emergenza interno ed esterno;
- il Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio

della provincia di Ancona, redatto dalla Prefettura di Ancona ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018;

- la D.D. n. 207 del 21/2/2022, con la quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e per le comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto;
- la DGR n. 321 del 4/03/2024, di approvazione delle "Linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28/06/2024, recante il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, in attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, entrato in vigore il 26/09/2024;
- la DGR n. 1201 del 28/07/2025 ad oggetto: "Aggiornamento delle Linee Guida di cui all'art. 15 della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11. Ulteriore adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019";
- l'autorizzazione n. 27/2016, emessa con D.D. 1085 del 4/7/2016, relativa alla gestione dell'impianto per il recupero (R5-R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da inerti da demolizioni ubicato in Via DEI TIGLI 22 nel comune di OSIMO, da parte della ditta FRAN CINELLA ENRICO SRL, comprensiva delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- il provvedimento di modifica non sostanziale n. 10/2018, emesso con D.D. 316 del 27/3/2018, con il quale la suddetta autorizzazione è stata modificata come segue:
  - o eliminazione impianto misto cementato a freddo Ecomix 40S Bertoli (ex Area B2);
  - o spostamento della cisterna del gasolio;
  - o ampliamento ex area A4 (deposito materia prima) che occuperà anche il posto prima adibito a cisterna gasolio e all'impianto misto cementato (ex area B2);
  - o pavimentazione in asfalto dell'area manovra mezzi;
  - o sostituzione impianto di triturazione con nuovo impianto di vagliatura e triturazione Rubble Master compact recycler;
  - o inserimento nuove caditoie;
- il provvedimento di modifica sostanziale n. 1/2023, emesso con D.D. 103 del 30/01/2023, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/2006, inerente alla sostituzione del trituratore Rubble Master compact recycler col trituratore cingolato semovente modello UMT 40.12, numero di matricola 06.2048, prodotto nel 2006 dall'azienda CAMS Srl di Castel San Pietro Terme, e col vaglio mobile modello KOMPATTO 5030, numero di matricola 9222200, prodotto nel 2022 dall'azienda KOMPLET Spa di Trecastelli;
- la domanda pervenuta il 19/02/2025, prot. 6585 del 20/02/2025, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, relativamente all'adeguamento al DM 127/2024, recante il regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW) dei rifiuti inerti, nella quale, tra l'altro:

- ha definito in 3 cumuli di 250 tonnellate ciascuno il quantitativo massimo del deposito dei rifiuti in attesa della verifica di conformità;
  - ha rinunciato ad effettuare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti classificati con i codici EER 170302 e 170802, i quali verranno messi in riserva (R13) e successivamente avviati al recupero (R5) presso impianti esterni autorizzati;
- la lettera prot. 7773 del 26/02/2025 con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di OSIMO, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- la lettera prot. 8290 del 3/03/2025, con la quale sono stati chiesti i seguenti chiarimenti ed integrazioni:
  - versamento integrativo di 100 euro relativo agli oneri di istruttoria di cui alla DGP n. 610 del 14/11/2006;
  - chiarimento sull'eventuale variazione del quantitativo massimo dei rifiuti in deposito;
  - chiarimento in merito al riferimento al DM 9/5/1998;
  - chiarimento sulla gestione del rifiuto classificato con il codice EER 170504 (terre e rocce da scavo);
  - sistema di gestione previsto dal DM 127/2024;
- la risposta pervenuta il 26/03/2025, prot. 11606 del 27/03/2025, con la quale la ditta, tra l'altro:
  - ha chiesto di poter effettuare la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, c.d. "caso per caso" relativamente al rifiuto classificato con il codice EER 170504 (terre e rocce da scavo);
  - ha chiarito che non varia il quantitativo massimo dei rifiuti messi in riserva (R13);
- la lettera prot. 19207 del 12/05/2025, con la quale è stato richiesto il parere tecnico dell'ARPAM, obbligatorio nei casi di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, c.d. "caso per caso";
- la valutazione tecnica dell'ARPAM, trasmessa con nota prot. 19637 del 17/06/2025, prot. Prov. 24867 di pari data, nella quale è stata evidenziata la necessità di integrare la documentazione presentata;
- la lettera prot. 26216 del 26/06/2025, con la quale è stato chiesto alla ditta di integrare la domanda sulla base del parere dell'ARPAM;
- la risposta al parere dell'ARPAM, pervenuta in data 25/07/2025, prot. 30316 del 28/07/2025;
- la lettera prot. 33900 del 27/08/2025, con la quale è stato richiesto il parere tecnico dell'ARPAM sulle integrazioni;
- il parere dell'ARPAM prot. 30917 del 22/09/2025, prot. Prov. 37617 del 23/09/2025, di pari data, favorevole con prescrizioni alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, c.d. "caso per caso" relativamente al rifiuto classificato con il codice EER 170504 (terre e rocce da scavo), unicamente nel caso di utilizzo non previsto dal DM 127/2024 (ricopertura discariche);

PRESO ATTO che:

- l'individuazione del quantitativo massimo del deposito dei rifiuti in attesa della verifica di conformità, che concorre a determinare l'importo della garanzia finanziaria da prestare, non comporta una variazione del ciclo di lavorazione dell'impianto ma il solo adeguamento giuridico a quanto previsto dal DM 127/2024, il cui art. 3 stabilisce che "i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1", posticipando, di fatto, la cessazione della qualifica di rifiuto all'ottenimento dei risultati analitici che attestano la conformità ai suddetti criteri, mentre, con la precedente normativa, una volta sottoposto alle operazioni meccaniche necessarie, quali ad esempio la frantumazione e la vagliatura, il rifiuto era già considerato una materia prima secondaria, e le verifiche analitiche fungevano solamente da "conferma" di tale status;
- la modifica richiesta è di carattere non sostanziale, sia con riferimento all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- l'attività per la quale la ditta è autorizzata ricade nell'allegato B2, par. 7, lett. o), della L.R. 11/2019 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), tra quelle da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
- con D.D. 759 del 13/04/2016, il suddetto impianto è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- con lettera prot. 27934 del 14/7/2021 l'Area Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali di questa Provincia ha ritenuto, per un altro procedimento di modifica non sostanziale di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che una domanda è da considerarsi "priva dei requisiti minimi per l'assoggettamento alla procedura di Verifica di VIA, la quale ha ad oggetto, in via esclusiva, l'operazione di trattamento rifiuti," se non riguarda una nuova attività, la modifica dell'attività esistente o il rinnovo della stessa, mentre se una modifica lascia "invariato il contenuto del preesistente provvedimento concernente la gestione dell'impianto di recupero rifiuti e pertanto, afferendo a profili esclusivamente amministrativo-autorizzativi, è privo di effetti in ordine alle previsioni di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006";
- l'adeguamento a quanto disposto dal DM 127/2024 non modifica la natura dell'operazione di recupero R5 che la ditta effettua e che rende la ditta soggetta alle procedure di VIA, ma riguarda gli aspetti gestionali finalizzati essenzialmente al controllo della qualità del materiale che scaturisce da tale operazione;
- la ditta ha stipulato, a garanzia dell'attività in oggetto, una polizza fideiussoria di importo pari a € 48.429 e validità fino al 4/07/2028, inclusi i 2 anni aggiuntivi previsti dalla DGR 515/2012;
- la modifica richiesta richiede un adeguamento all'importo garantito dalla suddetta fidejussione;
- l'autorizzazione all'effettuazione della cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, c.d. "caso per caso", relativamente ai rifiuti

inerti può essere concessa solo nel caso di rifiuti non individuati dal DM 127/2024 o di utilizzo per scopi specifici diversi da quelli di cui all'art. 4 del suddetto DM;

- il procedimento è rimasto sospeso dal 3/03/2025 al 26/03/2025, e dal 26/06/2025 al 25/07/2025, ai sensi dell'art. 208, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, per la ricezione delle integrazioni;

RITENUTO di:

- accogliere la domanda e di modificare l'autorizzazione n. 27/2016, sostituendo le prescrizioni in materia di EoW di cui al paragrafo VI con le nuove disposizioni ai sensi del DM 127/2024;
- concedere l'effettuazione della cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, c.d. "caso per caso", del rifiuto classificato con il codice EER 170504 "terre e rocce da scavo", unicamente nel caso di utilizzo non previsto dal DM 127/2024 (ricopertura discariche);
- revocare il paragrafo VI dell'autorizzazione n. 27/2016, in quanto le relative prescrizioni sono sostituite da quanto previsto nell'allegato 1 al presente provvedimento;
- revocare la lettera d) del paragrafo VII dell'autorizzazione n. 27/2016, che definisce il quantitativo massimo dei rifiuti trattabili in quanto già individuato nelle tabelle dei rifiuti autorizzati;
- prescrivere alla ditta di aggiornare, qualora necessario, il Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona, redatto dalla Prefettura di Ancona ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura"*

*organizzativa dell'Ente*", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13/04/2023;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 6/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 821 del 23/06/2023, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo"* del Settore IV dell'Ente a far data dall'1/07/2023 fino al 30 dicembre 2025 a seguito di atto dirigenziale di proroga dell'incarico n. 1193 del 23/09/2025;

### DETERMINA

- Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l'autorizzazione n. 27/2016, emessa con D.D. 1085 del 4/7/2016, con la quale la ditta FRANCINELLA ENRICO SRL, P. IVA 01546510429, con sede legale in Via DEI TIGLI 22, OSIMO (AN), è stata autorizzata alla gestione dell'impianto per il recupero (R5-R13) di rifiuti inerti non pericolosi, ubicato in Via DEI TIGLI 22, OSIMO, come da richiesta presentata il 19/02/2025, prot. 6585 del 20/02/2025, e successive integrazioni, come di seguito riportato.
- I rifiuti oggetto dell'attività, con relativi quantitativi ed operazioni di recupero, sono quelli di cui alle seguenti tabelle, che sostituiscono le tabelle di cui al paragrafo II dell'autorizzazione n. 27/2016:

EER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R13)	Quantità Max Stoccabi le(tonn)	Quantità stoccaggio annuo(tonn)	Quantità recupero annuo(tonn)
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>			
170100	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			
170900	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
<b>10 *</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</b>			
101300	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali			
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			
<b>Subtotale:</b>		<b>825</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>			
170300	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	50	1000	1000
170500	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio			
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	900	9000	9000
170800	materiali da costruzione a base di gesso			



170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	25	(*) -	(*) -
--------	--	----	-------	-------

(\*) compreso nelle 13.000 tonnellate previste per i rifiuti 170101-170102-170103-170107-170904-101311

EER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R5)	Quantità Max Stoccabi le(tonn)	Quantità stoccaggio annuo(tonn)	Quantità recupero annuo(tonn)
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>			
170100	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			
170900	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
<b>10 *</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</b>			
101300	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali			
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			
<b>Subtotale:</b>		-	-	<b>13000</b>
<b>17</b>	<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>			
170500	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio			
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	-	-	9000

- III.** Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e del DM 127/2024, i rifiuti di cui al precedente paragrafo II, una volta sottoposti all'attività di recupero (R5), cessano di avere la qualifica di rifiuto e assumono la denominazione di aggregato recuperato, come definito all'art. 2, comma 1, lett. f), del DM 127/2024, subordinatamente all'osservanza di quanto indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
- IV.** Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti classificati col EER 170504, costituiti da terre e rocce da scavo, una volta sottoposti all'attività di recupero (R5), cessano di avere la qualifica di rifiuto subordinatamente all'osservanza di quanto indicato nell'allegato 2 al presente provvedimento.
- V.** Il paragrafo VI dell'autorizzazione n. l'autorizzazione n. 27/2016, emessa con D.D. 1085 del 4/7/2016, è revocato.
- VI.** La lettera d) del paragrafo VII dell'autorizzazione n. 27/2016, emessa con D.D. 1085 del 4/7/2016, è revocata.
- VII.** L'impianto deve essere gestito conformemente alla planimetria denominata "domanda di modifica non sostanziale autorizzazione al trattamento (R13-R5) rifiuti, art. 208 del D.lgs. 152/2006 – stato futuro – Tavola 1" del febbraio 2025, allegata alla domanda pervenuta in data 19/02/2025, prot. 6585 del 20/02/2025.

- VIII.** la Ditta deve inviare entro 30 giorni, in originale o a mezzo Pec con firma digitale, il documento di modifica della fidejussione prestata, mediante l'adeguamento dell'importo garantito a euro 55.829, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 10 della DGR 515/2012.
- IX.** Ai fini dell'aggiornamento del *Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona* ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, in caso di modifica, voltura o revoca dell'autorizzazione, oppure di variazione dei presidi ambientali e di sicurezza, la ditta deve darne informazione al Prefetto competente per territorio, ritrasmettendo, ove necessario, la scheda C.2. delle Linee Guida approvate con DPCM 27/8/2021. La ditta deve inoltre inviare alla Prefettura la scheda aggiornata in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, etc.).
- X.** Resta valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 27/2016, emessa con D.D. 1085 del 4/7/2016, e successive modifiche.
- XI.** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- XII.** Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- XIII.** Il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XIV.** Viene data esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'*Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore;
- XV.** Si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XVI.** La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 03/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SORICHETTI LEONARDO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA

Classificazione O.F.01.06  
Fascicolo 2018/451



## ALLEGATO 1

Il processo di recupero deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 127 del 28/06/2024.

In particolare:

I rifiuti in ingresso devono essere sottoposti alle verifiche previste dall'allegato 1, lett. b), del DM 127/2024.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche quali, a mero titolo esemplificativo, la frantumazione, la vagliatura/ selezione granulometrica e la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato 1 al DM 127/2024. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal DM 127/2024.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato e per l'intero periodo di giacenza presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

I cumuli relativi ai rifiuti e agli aggregati recuperati devono essere provvisti di appositi cartelli indicanti se trattasi di:

- rifiuti in ingresso conformi
- rifiuti in ingresso non conformi
- rifiuti già sottoposti al recupero in attesa della verifica di conformità
- aggregati recuperati per i quali è stata verificata la conformità
- aggregati recuperati non risultati conformi.

I cumuli relativi ai suddetti rifiuti/materiali devono essere depositati in maniera distinta.

Il quantitativo massimo dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso è pari a 1.800 tonnellate. Il quantitativo massimo del deposito dei rifiuti in attesa della verifica di conformità è pari a 750 tonnellate.

I materiali ottenuti sono definiti aggregati recuperati ai sensi dell'art. 2, lett. f), del DM 127/2024, che, ai sensi dell'art. 3 del DM 127/2024, hanno caratteristiche conformi all'Allegato del suddetto decreto.

Per ogni lotto di materiali ottenuti dalla frantumazione dei suddetti rifiuti, costituito al massimo da 3.000 mc di aggregato recuperato, dovranno essere verificati i criteri tecnico-prestazionali e gli standard ambientali definiti nel DM 127/2024, di seguito riportati:

- Garantire il rispetto dei parametri indicati nelle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1, di cui, rispettivamente, alle lettere d.1) e d.2);
- Attribuzione della marcatura CE, secondo dell'Allegato 1 tabella 4, ai fini dell'immissione dell'aggregato recuperato sul mercato;
- Rispetto dei parametri indicati nelle norme tecniche indicate nella tabella 5 dell'Allegato 2, sulla base dello specifico utilizzo che si vuole fare dell'aggregato recuperato;
- Per gli utilizzi di cui alle lettere f) e g) di cui all'allegato 2 del DM 127/2024 debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

Il rispetto dei requisiti sopra riportati e indicati nel DM 127/2024 è garantito dalla dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto utilizzando il modello di cui all'Allegato 3, ed inviata tramite PEC alla Provincia e all'ARPAM (art. 5). La dichiarazione di conformità è inviata alla Provincia di Ancona e al Servizio Territoriale dell'ARPAM entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i rapporti di prova relativi sia ai requisiti ambientali che tecnico/prestazionali.

Devono essere seguite le procedure descritte nel sistema di gestione di cui all'art. 6 del DM 127/2024, denominato "Piano della Qualità per la Marcatura CE", Rev. 4 del 14/03/2025, inviato il 26/03/2025, prot. 11606 del 27/03/2025.

## ALLEGATO 2

### CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO AI SENSI DELL'ART. 184-TER, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/2006 (CD. "CASO PER CASO")

Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti identificati dal codice EER 170504, costituiti da terre e rocce da scavo, una volta sottoposti all'attività di recupero (R5), cessano di avere la qualifica di rifiuto e sono utilizzabili per la copertura giornaliera/definitiva di discariche.

Non sono ammessi i rifiuti provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

L'operazione di recupero consiste nell'eventuale vagliatura e nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i seguenti criteri:

- 1) Conformità alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- 2) eluato del test di cessione, effettuato sul rifiuto tal quale, conforme a quanto previsto dall'allegato 3 al DM 5/02/1998.

Il rispetto dei requisiti sopra riportati è garantito dalla dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiali ottenuti dal recupero dei suddetti rifiuti, costituito al massimo da 3.000 mc, ed inviata tramite PEC alla Provincia di Ancona e al Servizio Territoriale dell'ARPAM entro sei mesi dalla data di produzione del lotto e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i rapporti di prova relativi sia ai requisiti ambientali che tecnico/prestazionali.

Devono essere seguite, per quanto applicabili, le procedure descritte nel sistema di gestione denominato "Piano della Qualità per la Marcatura CE", Rev. 4 del 14/03/2025, inviato il 26/03/2025, prot. 11606 del 27/03/2025.

Durante la fase di verifica di conformità dei materiali recuperati (End of Waste) e per l'intero periodo di giacenza presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, il materiale EoW recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

I cumuli relativi ai rifiuti e materiali EoW recuperati devono essere provvisti di appositi cartelli indicanti se trattasi di:

- rifiuti in ingresso conformi
- rifiuti in ingresso non conformi

- rifiuti già sottoposti al recupero in attesa della verifica di conformità
- materiali EoW recuperati per i quali è stata verificata la conformità
- materiali EoW recuperati non risultati conformi.

I cumuli relativi ai suddetti rifiuti/materiali devono essere depositati in maniera distinta.